

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOBILE CONTRADA SAN MAGNO

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

NOBILE CONTRADA SAN MAGNO Associazione di Promozione Sociale
che assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale e con durata illimitata nel tempo.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nello storico edificio denominato "MANIERO" sito nei confini del Comune di Legnano, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

Nel Nome Santissimo di Gesù Salvatore, nei nomi dei Santi Giorgio in Castello e Magno Vescovo, noi Contradaioi della Nobile Contrada San Magno, concordi nel pensiero e nelle azioni, fedeli alle tradizioni tramandate dai nostri padri fondatori, decidiamo di dare alla nostra Nobile Contrada uno Statuto che sancisca per iscritto ciò che fu fatto e detto nel passato.

L'Associazione di promozione sociale è pertanto disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti Organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 1° comma lett.f) e i) D.Lgs.117/2017:

- a) conservare e tramandare, quale depositaria della vita collettiva di Contrada, il patrimonio storico, culturale, spirituale e materiale della stessa; favorire e promuovere ricerche storiche; conservare tutto quello che, relativamente alla nostra Contrada, può costituire tradizione e notizia; esaltare lo spirito Contradaio.
- b) partecipare alla rievocazione storica della Battaglia di Legnano ora denominata "Palio di Legnano";
- c) Partecipare al Palio delle Contrade. Solo per gravi motivi, sentito il parere dell'Assemblea dei Contradaioi, il Gran Concilio potrà decidere di non partecipare al Palio delle Contrade.
- d) Partecipare al "Memorial Favari - Provaccia" come organizzata dall'Ente Collegio dei Capitani e delle Contrade. Solo per gravi motivi, sentito il parere dell'Assemblea dei contradaioi, il Gran Concilio potrà decidere di non parteciparvi.

La Nobile Contrada di San Magno potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6

(Insegne e confini)

Il Gonfalone della Nobile Contrada San Magno ha i colori del Comune di Legnano, per concessione n.1 del 26 novembre 1954 prot. 250/54 e le insegne della Basilica Romana Minore, Chiesa Madre di Legnano, per concessione Pontificia del 12 maggio 1952 prot. 12554/85 a campi alterni di rosso/bianco/rosso.

Al rosso di sinistra la mitra, al bianco l'ombrello vescovile e le chiavi prepositurali, al rosso di destra il pastorale.

I confini di Contrada sono stabiliti dalla tradizione e ratificati dal Magistrato del Palio.

ART. 7

(Il motto)

Il motto della Nobile Contrada San Magno APS è: "NON SEMEL VICTOR SED SEMPER PRIMUS".

ART. 8

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) contributi sociali annuali dei Priori, delle Dame e dei Contradaioi (quote

associative). Dette quote associative sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili;

- b) contributo annuale dell'Ente a ciò preposto detto SOLDO, se elargito;
- c) donazioni ed elargizioni volontarie;
- d) i costumi e i relativi accessori destinati alla sfilata. Gli stessi vengono confezionati esclusivamente a cura delle Dame di Contrada, nel rispetto dei canoni estetici e storici indicati dalla Commissione permanente dei costumi. Ogni Contradaiole deve rinunciare preventivamente ad ogni eventuale diritto di proprietà, uso o godimento in genere, qualora i costumi o gli accessori fossero confezionati a proprie spese;
- e) il motto e le insegne di Contrada;
- f) le gloriose vittorie al Palio di Legnano;
- g) costituisce inoltre patrimonio della Contrada ogni manufatto materiale o immateriale realizzato dai Contradaiole, che alla stessa in qualunque modo faccia riferimento o ad essa si ispiri, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: marchi, stemmi, loghi, domini web, fotografie, ogni altra opera intellettuale ed artistica in genere;
- h) il contributo annuale fisso di "reggenza" dovuti dai Consiglieri reggenti, nella misura eventualmente deliberata dal Gran Concilio a maggioranza.

Dei beni di Contrada deve essere redatto inventario e lo stesso deve essere aggiornato annualmente ex art.30 del presente Statuto.

I beni alienabili possono essere ceduti a terzi con l'approvazione del Gran Concilio reggente, espresso a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Viene previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9

(Ammissione – Contradaiole e Contradaiole associati)

Contradaiole:

Possono condividere la vita di Contrada e frequentare il Maniero e sono per ciò denominati Contradaiole, le persone fisiche che abbiano i seguenti requisiti:

- a) i nati entro i confini della Contrada;
- b) i residenti nel territorio della Contrada, che godano da due anni della cittadinanza legnanese.

Sono inoltre Contradaiole, di diritto:

- c) coloro che ricoprono e/o abbiano ricoperto cariche di Contrada di cui al successivo art.13 e/o abbiano ricoperto cariche di reggenza ex art.25.
- d) gli Ambasciatori, i Consoli ed i Gentiluomini che il Gran Concilio nomina per operare anche al di fuori dei Confini di Contrada;
- e) coloro i quali, al di fuori dai precedenti casi, ne abbiano fatto richiesta al Gran Concilio e ne abbiano ottenuto autorizzazione, con delibera a maggioranza dei presenti.

Ai Contradaiole è concesso il mero diritto a partecipare alla vita di Contrada.

Possono essere associati, senza diritto di voto, i minorenni che abbiano compiuto almeno sei anni, previa autorizzazione ed assenso scritto dei genitori esercenti la potestà parentale.

Contradaiole associati:

Sono invece associati dell'Associazione le persone fisiche denominate specificatamente "Contradaiole associati" che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

I Contradaiole associati, oltre che a condividere la vita di Contrada, sono gli unici che possono esercitare i diritti di cui al presente Statuto.

Contradaiole associato è colui che esprime specifica volontà di aderire al presente Statuto, e che, avendone fatto richiesta al Concilio di Contrada ne abbia avuto deliberata l'accettazione.

Ulteriore condizione imprescindibile per essere contradaiole associato consiste nell'essere in regola con il pagamento delle quote associative, come previsto dal presente Statuto per l'esercizio in corso, in regola anche con il pagamento delle quote associative dell'esercizio precedente.

Il primo pagamento della quota in conseguenza dell'accettazione del Concilio, deve essere eseguito entro gg.30 (trenta) dalla comunicazione della stessa delibera.

In deroga a quanto sopra disposto, sono esentati dal vaglio autorizzativo del Concilio, i Contradaiole di cui al precedente comma 1 del presente articolo lett. a), b), c), d), se ovviamente in regola con la quota associativa.

A ciascun Contradaiole associato maggiorenne, è concesso un singolo diritto di voto nell'Assemblea dei Contradaiole.

E' fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto in merito alle disposizioni relative ai Contradaiole associati eventualmente radiati e/o oggetto di sospensione.

L'indirizzo per ogni eventuale comunicazione indirizzata ai Contradaiole associati è quello che si evince dal Libro associati tenuto come di seguito.

ART. 10 (Regole di tesseramento)

L'ammissione all'Associazione è deliberata ex art. 9, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di appello si pronunci il Collegio dei Probiviri, come regolato dall'art.15.

La quota associativa ha validità per ciascun singolo esercizio sociale e verrà periodicamente stabilita nei valori monetari, dal Concilio di Contrada. Il termine di rinnovo e pagamento della quota per ciascun contradaiole associato, è inderogabilmente fissato entro il 28 febbraio di ciascun anno sociale, salvo che per il primo pagamento di cui al precedente art.9, entro i gg.30 dalla comunicazione di accettazione del Gran Concilio, come ivi previsto.

Al contradaiole che non provveda a pagare detta quota associativa entro tale data e/o che non abbia pagato la quota associativa dell'anno precedente è sospeso il diritto di voto sino alla fine dell'esercizio successivo a quello in corso.

Il pagamento del rinnovo della quota associativa vale a confermare la volontà del singolo di aderire al presente Statuto, al regolamento di Contrada ed al suo Codice Etico.

Della avvenuta iscrizione e/o dell'eventuale rinnovo ne è fatta tempestiva annotazione nel Libro associati dell'Associazione, a cura del Cancelliere o del Vice Gran Priore in carica, entro gg. 15 (quindici) dal pagamento stesso.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 11 (Associazione al Collegio dei Capitani ed alla Fondazione Palio di Legnano)

La Contrada è associata al Collegio dei Capitani e delle Contrade, al quale sono riconosciute funzioni di coordinamento, di indirizzo e di conseguente controllo. L'adesione alla Contrada vincola all'osservanza del presente Statuto ed alle disposizioni degli Organi dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale corrisposta al Collegio dei Capitani e delle Contrade è non rimborsabile e non rivalutabile.

La Contrada è partecipante istituzionale alla Fondazione Palio di Legnano.

La partecipazione alla Fondazione vincola all'osservanza dello statuto della Fondazione ed alle disposizioni degli Organi della Fondazione Palio di Legnano.

La partecipazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli eventuali contributi al Fondo di Dotazione e/o al Patrimonio della Fondazione sono disciplinati dallo statuto della Fondazione stessa.

ART. 12

(Diritti e doveri dei Contradaioi associati)

I Contradaioi associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto, nelle varie forme assembleari, e come meglio specificato dai succ.art.17 e segg., di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi conformemente a quanto previsto dal vigente statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'art.27;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno due anni nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa per due esercizi consecutivi precedenti,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

ART. 13

(Onorificenze, nomine e premi)

Il Gran Concilio su proposta dell'Assemblea, o su iniziativa dei singoli componenti la reggenza in carica, (ovvero del Gran Priore, della Gran Dama, del Capitano e della Castellana) può conferire onorificenze e attestati di benemerita e/o nomine a persone o ad enti che ritiene meritevoli.

Le onorificenze di Contrada sono:

- Commenda all'Ordine del Nome Santissimo di Gesù Salvatore;
- Ordine Cavalleresco di San Giorgio in Castello;
- Ambasciatore di Contrada;
- Console di Contrada;
- Gentiluomo di Contrada.

Le cariche di Contrada sono:

- Priore;
- Dama;
- Cavaliere;

- Damigella;
- Paggio.

Il Premio San Magno da conferire a persone meritevoli per opere morali, culturali, scientifiche, sportive e/o umanitarie nella Festa del Santo Patrono, come da apposita delibera del Gran Concilio.

ART. 14 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di contradaio associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del contradaio associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 15 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di contradaio associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.

Il Gran Concilio di Contrada, con votazione segreta e a maggioranza dei suoi membri, ha la facoltà, previa delibera, di radiare e/o sospendere temporaneamente dai relativi diritti associativi e dalla vita di contrada, coloro i quali danneggiano moralmente e materialmente sia la Contrada stessa che la propria onorabilità personale e/o di altri membri di Contrada.

Per le votazioni che riguardano la radiazione e/o esclusione di un associato, l'interessato non partecipa al voto.

Il Concilio convocherà preventivamente il contradaio contravvenente per ascoltare le sue eventuali giustificazioni.

La delibera di sospensione conterrà le modalità e la durata della sospensione comminata.

Contro il provvedimento di radiazione e/o sospensione, il Contradaio può interporre appello al Comitato dei Proviviri entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla avvenuta comunicazione della delibera di cui sopra.

ART. 16 **(Gli Organi sociali)**

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea Generale dei Contradaioi associati;
- L'Organo di gerenza ed amministrazione denominato "Gran Concilio di Contrada" (in appresso denominato nel presente statuto anche "Consiglio");
- L'Organo di controllo denominato "Collegio degli Elemosinieri";
- Il Comitato dei Proviviri;

- Il Cancelliere;
- Il Revisore dei Conti, nei casi previsti dall'art.31,1 D.Lgs.117/17.

ART. 17

(L'Assemblea Generale e Presidente dell'Assemblea)

L'Assemblea generale rappresenta l'universalità dei Contradaioi associati ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è composta dai Contradaioi associati dell'Associazione, i quali devono risultare da formale e regolare annotazione a Libro associati e devono essere in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Possono partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, anche i contradaioi non associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro contradaio associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il modulo della delega deve portare la firma del Contradaio associato.

Ciascun contradaio associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro contradaio associato.

Le deleghe non possono essere rilasciate a coloro che sono membri del Gran Concilio né a coloro che ricoprono le cariche di Elemosinieri o Proviviri né a Contradaioi che fossero contestualmente candidati nella tornata elettorale oggetto di delega di voto.

La validità dell'Assemblea, in sede costitutiva e deliberativa, deve essere constatata e fatta constatare, dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta da un contradaio associato, in regola con le quote di Contrada, persona questa presente e nominata a Presidente dell'Assemblea, dai convenuti all'Assemblea stessa, che non sia contemporaneamente membro del Gran Concilio di Contrada; in caso di disaccordo viene designato dal Gran Priore o, in sua assenza, dal Vice Gran Priore o dal Consigliere più anziano di età.

Da segretario dell'Assemblea funge il Cancelliere, in eventuale assenza del quale verrà nominato dal Presidente dell'Assemblea, uno tra i presenti all'adunanza.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da Notaio.

Gli scrutatori, almeno in numero di tre, sono nominati dal Presidente dell'Assemblea tra i Contradaioi presenti in assemblea non candidati a cariche elettive, sempre ove questo sia ritenuto necessario.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Ordine del giorno dell'adunanza è deliberato dal Gran Concilio con le regole ordinarie dell'art.21.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione inviata al recapito risultante dal Libro degli Associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale deve essere obbligatoriamente celebrata entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno sociale.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione ove non si tratti di verbale redatto da notaio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento

dell'Associazione e negli altri casi in cui la legge o lo statuto lo prevedano.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le delibere dell'Assemblea, devono essere verbalizzate, sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, che comprovino la legittimità dell'adunanza e la volontà dell'Assemblea stessa.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Notaio verbalizzante.

Al verbale viene allegato il foglio presenze debitamente firmato dagli intervenuti, ove non si tratti di verbale redatto da notaio.

I verbali dovranno essere trascritti, a cura del Segretario della riunione o persona all'uopo designata dal Presidente, sul Libro delle deliberazioni dell'Assemblea di Contrada, entro 30 (trenta) giorni dall'assemblea stessa.

ART.18 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea Ordinaria dei Contradaioi associati è convocata ogni anno entro il 30 (trenta) settembre, per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) Approvazione del bilancio e della relazione morale e finanziaria dell'anno precedente e, nei casi previsti dal presente Statuto, per:
- b) Elezione del Gran Priore;
- c) Elezione della Gran Dama;
- d) Elezione del Gran Concilio;
- e) Elezione del Collegio degli Elemosinieri;
- f) Elezione del Comitato dei Proviviri;
- g) L'Assemblea ordinaria potrà inoltre deliberare su ogni altro eventuale argomento posto all'ordine del giorno, eccezion fatta per gli argomenti che il presente Statuto o norme di legge riservano all'Assemblea Straordinaria.

Per le deliberazioni relativa a cariche elettive, le candidature devono essere presentate formalmente al Gran Concilio, con questa scadenza temporale:

- 15 (quindici) giorni prima, per chi si candida a ricoprire il ruolo di Gran Priore o Gran Dama;
- 7 (sette) giorni prima, per chi si candida a ricoprire un ruolo da Consigliere, Elemosiniere e/o Proviviro.

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art.31,1 D.Lgs.117/17;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ha il compito di approvare il rendiconto consuntivo di gestione;
- e a qualunque altro oggetto di cui all'ordine del giorno, non riservato esplicitamente all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria potranno essere riunite anche in seconda convocazione, ove in prima convocazione non fosse raggiunto il *quorum* deliberativo necessario, e ciò trascorsa almeno un'ora dal termine di apertura della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione è validamente costituita solo al raggiungimento della presenza di un terzo dei Contradaioi associati (e iscritti al Libro associati) e delibera sempre a maggioranza dei presenti, salvo norme di legge che richiedano maggioranze diverse e segnatamente salvo quanto previsto al successivo art. 39.

ART. 19 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Per la validità delle deleghe nell'Assemblea Ordinaria esse dovranno essere accompagnate anche da copia di documento in corso di validità del delegante.

Ogni delibera dell'Assemblea ordinaria viene presa per alzata di mano o per consenso verbale o, per le cariche sociali, per acclamazione a scelta di chi presiede, a meno che un terzo dei votanti presenti chieda la votazione segreta, ove riguardante una votazione su cariche e/o ruoli dei contradaioi.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando sia richiesto, con domanda scritta firmata dal 30% (trenta per cento) dei Contradaioi associati rilevati a Libro associati aggiornato ai sensi di Statuto e contenente l'argomento da trattarsi. La richiesta va inoltrata al Gran Concilio; il Gran Priore o, in sua assenza o impedimento, il Vice Gran Priore provvede alla convocazione.

In caso di inadempienza del Gran Priore o del Vice Gran Priore ed in sua sostituzione, alla convocazione, ai sensi del presente articolo, provvede il Cancelliere.

L'Assemblea è convocata anche quando sia richiesto dal cinquanta per cento più uno dei componenti il Gran Concilio. Il Gran Priore o, in sua assenza o impedimento, il Vice Gran Priore in tali casi, hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla regolare richiesta. In caso di mancanza, la convocazione potrà essere effettuata dal Cancelliere o, qualora non vi provveda, da un membro del Gran Concilio.

ART. 20 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Contradaioi associati iscritti a Libro associati della Contrada, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo norme di legge richiedano maggioranze diverse e segnatamente salvo quanto previsto al successivo art. 39.

Anche per la validità delle deleghe nell'Assemblea straordinaria, oltre a quanto detto per l'Assemblea ordinaria, esse dovranno essere accompagnate da copia di

documento in corso di validità del delegante.

ART. 21

(Organo di amministrazione- Gran Concilio di Contrada)

L'Organo di Amministrazione denominato Gran Concilio di Contrada governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da numero minimo di 10 (dieci) ad un numero massimo di 15 (quindici) consiglieri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche che rivestano la qualifica di contradaiolo associato in regola con il tesseramento nei termini di cui al precedente art.10, oltre ai membri di diritto e precisamente a coloro che rivestono le cariche di Gran Priore, Gran Dama, Capitano, Castellana, Scudiero e Tesoriere.

I consiglieri durano in carica per n. 3 (tre) anni e i componenti del Gran Concilio possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'amministrazione e la direzione della Contrada sono affidate al Gran Concilio di contrada così composto:

- a) Gran Priore: ha potere di firma e rappresentanza di fronte a terzi, garantisce la continuità della tradizione, convoca le Assemblee di contrada, convoca il Gran Concilio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi, quindi per sei anni;
- b) La Gran Dama dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.

E' data facoltà all'Assemblea ordinaria dei Contradaioi di deliberare una deroga speciale ai punti a) e b), per consentire, motivatamente, la possibilità di rieleggere alla carica di Gran Priore e/o di Gran Dama anche oltre il termine del loro eventuale secondo mandato.

- c) Il Tesoriere;
- d) I Consiglieri reggenti, da un numero minimo di dieci ad un numero massimo di quindici.
- e) Fanno altresì parte di diritto ed a pieno titolo del Gran Concilio di Contrada: il Capitano, lo Scudiero, la Castellana.

Sono candidabili al Gran Concilio i Contradaioi associati maggiorenni, che abbiano la carica di Priore o Dama e che sono in regola con le quote associative.

Il Gran Concilio di Contrada nomina tra gli eletti nel proprio interno:

- f) il Vice-Gran Priore, su proposta del Gran Priore;
- g) il Curatore di Maniero;
- h) il Tesoriere, scelto anche tra i non eletti dall'Assemblea, viene nominato dal Gran Concilio, su proposta del Gran Priore, quale cassiere di Contrada, che ne cura la gestione economico-finanziaria (incassi e pagamenti), ne tiene regolarmente aggiornata la contabilità di cassa, e unitamente al Gran Priore ha disponibilità delle risorse finanziarie dell'associazione.

Il Cancelliere, ha diritto di presenziare alle riunioni Conciliari, pur non facendo parte del Gran Concilio, e può essere anche nominato al di fuori dei membri del Concilio stesso, previa specifica delibera del Gran Concilio.

Il Gran Concilio, per incarichi speciali, potrà delegare i Contradaioi associati, non facenti parte dello stesso Consiglio.

Le sedute consiliari sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione, qualora la prima convocazione non avesse ottenuto il *quorum* previsto, trascorsa almeno mezz'ora dal termine di apertura della prima convocazione. La seduta conciliare in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni conciliari sono prese sempre a maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente statuto. A parità di voto, prevale il voto del Gran Priore. Le delibere riguardanti e/o attinenti la nomina e/o la revoca di persone alle cariche o ruoli di Contrada verranno sempre assunte con voto segreto.

Le sedute consiliari devono essere convocate mediante avviso scritto, email o strumento elettronico che dia riscontro della ricezione otto giorni prima della data di convocazione e devono contenere l'ordine del giorno.

In caso di particolare e motivata urgenza, il Gran Concilio può essere convocato dal Gran Priore, con un preavviso minimo di 48 ore precedenti l'adunanza. La motivazione dell'urgenza deve risultare agli atti.

Le adunanze del Gran Concilio possono essere tenute in remoto in via telematica, alla condizione che ciò sia previsto nella apposita comunicazione di convocazione, che i consiglieri possano essere riconosciuti personalmente dal Presidente della riunione e che il collegamento sia possibile e consentito a tutti i Consiglieri in carica.

I consiglieri non possono disertare le sedute per tre volte consecutive, salvo cause di forza maggiore o giusta causa, da comunicarsi al Gran Priore o al Capitano, che ne daranno notizia al Concilio durante la riunione, pena l'applicazione dei provvedimenti eventualmente stabiliti dal Gran Concilio.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare il Gran Priore, il Vice Gran Priore ne assumerà temporaneamente le funzioni ordinarie e dovrà provvedere alla sua sostituzione, convocando senza indugio l'Assemblea dei Contradaioi.

Se venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si riterranno dimissionari tutti i Consiglieri superstiti. Il Gran Priore assumerà la direzione della Contrada e convocherà entro trenta giorni l'Assemblea ordinaria per le nuove nomine. Se venisse a mancare uno o più Consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Gran Concilio, il Gran Priore potrà provvedere a sostituirlo/i con il primo degli esclusi dalle liste dei candidati non eletti e così via. Nel caso di mancanza di candidati vale il meccanismo della cooptazione. Nella prima assemblea ordinaria degli associati questa dovrà confermare o meno le cariche consiliari espresse con il meccanismo della cooptazione.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 22
(Collegio degli Elemosinieri, Comitato dei
Probiviri, Cancelliere e Curatore del Maniero)

COLLEGIO degli ELEMOSINIERI

Il collegio degli Elemosinieri è composto da tre a cinque membri, scelti tra i contradaioli associati in regola con il pagamento delle quote di Contrada. Gli elemosinieri saranno scelti dall'Assemblea tra Priori e/o Dame di Contrada. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi è affidato il controllo amministrativo della Contrada e la vigilanza della gestione economica-finanziaria, tenuta dal Tesoriere.

Non possono essere eletti alla carica di Elemosinieri parenti e/o affini dei membri della Reggenza di Contrada in carica pro-tempore.

Gli elemosinieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati, che delibera ex art.19.

COMITATO DEI PROBIVIRI

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra contradaioli associati in regola con il pagamento delle quote di Contrada e che siano anche Priori e/o Dame di Contrada.

Il loro compito è quello di esaminare gli eventuali ricorsi dei Contradaioli e dirimere le controversie.

Il loro giudizio è insindacabile ed inappellabile. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Non possono essere eletti alla carica di Probiviri parenti e/o affini dei membri della Reggenza di Contrada in carica pro-tempore.

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati, che delibera ex art. 19.

CANCELLIERE

Il Cancelliere viene nominato dal Gran Concilio di Contrada su proposta del Gran Priore in carica e decade automaticamente dalla carica con lo scadere del mandato del Gran Concilio stesso. Deve essere scelto tra i contradaioli associati in regola con il pagamento delle quote di Contrada. Può dimettersi con un preavviso di gg. 15 o essere revocato per giusta causa dal Gran Concilio in seduta ordinaria.

IL CURATORE DEL MANIERO

Il Curatore del Maniero viene nominato dal Gran Concilio di Contrada su proposta del Gran Priore in carica e decade automaticamente dalla carica con lo scadere del mandato del Gran Concilio stesso. Deve essere scelto tra i contradaioli associati in regola con il pagamento delle quote di Contrada. Può dimettersi con un preavviso di gg. 15 e può essere revocato per giusta causa, dal Gran Concilio in seduta ordinaria. Il Curatore del Maniero deve sovrintendere alle attività di cura, mantenimento ordinario e straordinario dell'immobile sede dell'associazione nonché degli arredi e di ogni altro bene mobile di proprietà della Contrada, salvo la gestione della cassa, delle entrate ed uscite affidata al Tesoriere.

ART. 23
(Organo di Controllo – Organo di Revisione legale dei conti)

Il revisore legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro. L'Organo di controllo della Contrada è il Revisore che è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 32. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 24

(Il GRAN PRIORE – Presidente dell'Associazione)

Il Gran Priore è Presidente dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. Egli rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Gran Priore - Presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi e quindi per sei anni, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 21.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione stessa.

Il Presidente, nelle more degli esiti della nuova elezione del Gran Priore, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Gran Concilio, riferendo senza indugio allo stesso Organo in merito all'attività all'uopo compiuta.

Il Vice-Gran Priore sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 25

(CAPITANO – CASTELLANA – SCUDIERO - GRAN DAMA - COMITATO DEI DIECI – GONFALONIERE - CERIMONIERE)

Il Gran Concilio elegge il Capitano che riceve per iscritto dal Gran Priore la facoltà di agire per la vittoria della Contrada nei limiti stabiliti dal Gran Concilio stesso.

E' presentato dal Gran Priore, assistito da Priori e Dame all'uopo incaricati, alle autorità della città, che lo confermano con l'investitura civile e religiosa.

Egli può essere sostituito, per impedimenti temporanei, da un Capitano di Contrada non reggente (capitano di contrada non in carica).

In caso di sue dimissioni o per qualsiasi altro motivo venisse a mancare, il Gran Priore assumerà le sue funzioni provvedendo a far nominare un nuovo Capitano, secondo la prassi dello Statuto, entro il limite di trenta giorni. Egli rappresenta la Contrada in tutte le cerimonie del Palio. Dura in carica un anno ed è rieleggibile per un massimo di sei anni, anche non consecutivi.

E' data facoltà all'Assemblea ordinaria dei Contradaioi, di deliberare una deroga speciale, per consentire, motivatamente, la possibilità di rieleggere alla carica di

Capitano, anche oltre il termine massimo di sei anni di mandato eventualmente già effettuato.

Il capitano reggente propone al Gran Concilio la nomina della Castellana e dello Scudiero. Il Gran Concilio delibera nelle forme ordinarie.

La durata di dette cariche è annuale e sono rieleggibili. Gli stessi così nominati, decadono comunque automaticamente in caso di dimissioni del Capitano presentate da quest'ultimo prima dei termini di scadenza della propria carica.

- La Castellana rappresenta le Dame di Contrada nelle Cerimonie Ufficiali, sfila al fianco del Capitano nella Parata Storica.
- Lo Scudiero coadiuva il Capitano nel suo operato, collabora per l'Organizzazione della sfilata storica con la commissione sfilata. Collabora con il cerimoniere nelle attività e nelle manifestazioni della contrada.
- La Gran Dama guiderà tutte le attività delle Dame secondo la consuetudine e la tradizione a ciò sovrintendendo l'Organizzazione della sfilata storica.
- Il Capitano può proporre al Gran Concilio la partecipazione a singole sedute conciliari di un numero massimo di dieci Contradaioi associati, chiamati al di fuori del Concilio stesso. Essi potranno partecipare dietro invito espresso, ma senza diritto di voto.

Il Capitano Reggente nomina il Gonfaloniere con l'incarico preciso di curare, quale cavaliere di sfilata ed in qualunque altra occasione sia in costume che in abito civile, le insegne di Contrada. La carica ha durata annuale e prevede la possibilità della nomina a nuovo mandato. Egli decade comunque automaticamente in caso di dimissioni del Capitano presentate da quest'ultimo prima dei termini di scadenza della propria carica.

- Il Cerimoniere sovrintende tutte le cerimonie di Contrada con il supporto dello scudiero. Collabora con i cerimonieri del Collegio dei Capitani. La carica rimane in vigore 3 (tre) anni. Egli è di nomina Conciliare ex art.24, su proposta del Gran Priore, ed, a scadenza, è inoltre consentita la nomina a nuovo mandato.

ART. 26 **(La sfilata storica)**

Responsabili della sfilata storica sono:

1) La Commissione Costumi, composta dalla Gran Dama e da n. 2 (due) membri di nomina Conciliare di durata in carica annuale e presieduta dalla Gran Dama.

La Commissione sovrintende alla realizzazione ed alla manutenzione dei costumi storici ed è rieleggibile.

All'interno della Commissione vengono nominati due delegati con il compito di tenere i rapporti istituzionali con la Commissione permanente costumi, presso il Collegio dei Capitani.

2) La Commissione sfilata, presieduta sempre dalla Gran Dama e collaborata dallo Scudiero oltre che dai delegati Commissione Costumi e da 2 (due) o più esperti di contrada. I membri della Commissione di durata annuale sono di nomina Conciliare su proposta della Gran Dama e i suoi membri sono rieleggibili. Alla Commissione è demandata l'organizzazione e la regia della sfilata storica con possibilità di avvalersi di ulteriori collaboratori esterni per lo svolgimento di compiti delegati loro assegnati.

ART. 27 **(Regolamento di Contrada)**

Il Gran Concilio, può emanare uno o più regolamenti di Contrada, nel pieno rispetto del presente Statuto, nelle seguenti materie:

- a) Contenuto formale delle proposte e tempistiche di presentazione alle

- candidature alle cariche di Contrada;
- b) Modalità di tenuta e l'aggiornamento del Libro associati, del Libro Verbali riunioni del Gran Concilio, del Libro Verbali Assemblee, del Libro Inventario dei beni di Contrada;
 - c) Ruoli ed attività della Gran Dama, dello Scudiero, della Castellana, del Cerimoniere, del Gonfaloniere, Curatore del Maniero etc.
 - d) Quanto ritenuto opportuno per la vita della Contrada non disciplinato dal presente statuto.

Il Gran Concilio può emanare altresì il Codice Etico della Contrada.

Il Regolamento o i Regolamenti ed il Codice Etico vengono approvati dal Gran Concilio con delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri. Le modifiche al regolamento e/o al Codice Etico non presuppongono modifica del presente Statuto. Il regolamento o i regolamenti ed il Codice Etico approvati dal Gran Concilio devono essere riportati nel Libro delle decisioni del Gran Concilio nel più breve tempo possibile a cura del Segretario della riunione.

ART. 28 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 29 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 (I beni patrimonio e loro Inventario)

Richiamando quanto previsto nel precedente art. 8, i beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati

mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati, previa motivata richiesta scritta da sottoporsi ad autorizzazione del Gran Concilio.

Ogni Contradaiole deve rinunciare preventivamente ad ogni eventuale diritto di proprietà, uso o godimento in genere, qualora i costumi o gli accessori fossero confezionati a proprie spese;

L'inventario è costituito da un elenco dettagliato dei beni materiali dell'associazione, tenuto mediante qualunque strumento di registrazione, cartaceo o alternativamente digitale purché stampabile a richiesta degli interessati. Esso deve essere aggiornato con cadenza annuale, entro la data di predisposizione del bilancio di esercizio dell'associazione. La redazione del registro dell'inventario è tenuta a cura del Tesoriere.

ART. 31

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 32

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Gran Concilio deve redigere il bilancio consuntivo generale, firmato dal Tesoriere e controfirmato dal Gran Priore e dal Capitano.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e dopo essere stato visto, approvato e controfirmato dai Componenti del Collegio degli Elemosinieri, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Contradaiole entro 120 (centoventi) giorni (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo ed infine deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

ART. 33

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate

dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 35
(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 36
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 37
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 38
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 39
(Scioglimento)

L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria dei Contradaioi associati.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
Tale deliberazione assembleare straordinaria deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
I liquidatori, che saranno in un numero minimo di tre e massimo di cinque, sono eletti tra i Contradaioi associati e formeranno un Collegio che delibererà a maggioranza degli eletti.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del C.d.T.S e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro gg.30 dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 40
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

